

Aggiornamento normativo

n. 490 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **BRRD**: EBA pubblica un aggiornamento dei propri Orientamenti sulle possibilità di risoluzione

II. Normativa italiana

- ✓ **MIFID II/MIFIR**: in consultazione alcune modifiche al Regolamento Mercati
- ✓ **AML**: Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti EBA sull'onboarding a distanza e pone in consultazione l'estensione dell'ambito di applicazione
- ✓ **ESTERNALIZZAZIONI**: in Gazzetta Ufficiale le nuove Istruzioni della Banca d'Italia per le segnalazioni

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ **AML**: IVASS pone in consultazione le modifiche al Regolamento n. 44 del 2019

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **BRRD: EBA PUBBLICA UN AGGIORNAMENTO DEI PROPRI ORIENTAMENTI SULLE POSSIBILITÀ DI RISOLUZIONE**

In data 13 giugno 2023, EBA ha pubblicato un [Final Report](#), contenente i propri Orientamenti che modificano gli [Orientamenti per il miglioramento delle possibilità di risoluzione](#) emanati ai sensi degli artt. 15 e 16 della Direttiva 2014/59/UE (BRRD) al fine di introdurre una sezione relativa alla verifica delle possibilità di risoluzione.

Più specificamente, gli Orientamenti:

- introducono un'autovalutazione da parte degli enti di risoluzione delle crisi sulla loro possibilità di risoluzione delle crisi, il cui obiettivo è aumentare il contributo degli enti medesimi al processo di valutazione delle possibilità di risoluzione, ma anche di contribuire a definire il modo in cui gli enti dovrebbero strutturare i loro processi interni per garantire la continuità della capacità di risoluzione delle crisi;
- prevedono che le Autorità nazionali sviluppino un programma di verifica pluriennale per ciascun ente di risoluzione delle crisi, in modo che gli enti possano dimostrare di essere in grado di garantire la conformità agli Orientamenti EBA;
- prevedono che gli enti più complessi si dotino di un master playbook che preveda un approccio olistico alla pianificazione della risoluzione delle crisi per garantire la coerenza complessiva delle loro capacità di esecuzione della strategia di risoluzione delle crisi.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 1 gennaio 2024. Gli enti dovranno presentare il loro primo rapporto di autovalutazione entro il 31 dicembre 2024 e gli enti complessi il loro primo *master playbook* entro il 31 dicembre 2025.

Le Autorità nazionali saranno tenute a presentare il primo programma pluriennale di verifica entro il 31 dicembre 2025.

II. Normativa italiana

- ✓ **MIFID II/MIFIR: IN CONSULTAZIONE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATI**

In data 15 giugno 2023, la Consob ha posto in [consultazione](#) alcune modifiche al regolamento della Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (Regolamento Mercati) finalizzati ad allineare la normativa nazionale di secondo livello a quella europea dettata nel contesto del *Capital Markets Recovery Package*.

Più precisamente, il legislatore europeo è recentemente intervenuto su:

- il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), attraverso il Regolamento (UE) 2019/2175, al fine di trasferire all'ESMA le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza nell'ambito dei servizi di comunicazione dati;

- la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), mediante la Direttiva (UE) 2021/338, con l'obiettivo di semplificare la disciplina sui limiti di posizione per i derivati su merci agricole e i per i derivati su merci critici o significativi.

In conformità a tali modifiche, gli emendamenti al Regolamento Mercati mirano a:

- circoscrivere l'applicazione del Regolamento Mercati ai meccanismi di segnalazione autorizzati (APA) e ai dispositivi di pubblicazione autorizzati (ARM) di limitata rilevanza per il mercato interno;
- adattare la disciplina in materia di derivati su merci al nuovo perimetro di applicazione dei limiti di posizione ed a razionalizzare gli obblighi di comunicazione alla Consob.

Il termine ultimo per presentare osservazioni al documento di consultazione è il 5 luglio 2023.

- ✓ [AML: BANCA D'ITALIA SI CONFORMA AGLI ORIENTAMENTI EBA SULL'ONBOARDING A DISTANZA E PONE IN CONSULTAZIONE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE](#)

In data 13 giugno 2023, Banca d'Italia ha pubblicato:

- la [Nota n. 32](#) con cui ha comunicato l'intenzione di conformarsi agli [Orientamenti dell'EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'art. 13\(1\) della Direttiva \(UE\) 2015/849](#) (Orientamenti);
- il [Provvedimento](#) del 13 giugno 2023 (Provvedimento) con cui ha apportato alcune modifiche alle "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" del 30 luglio 2019 (Disposizioni);
- il [documento di consultazione](#) avente ad oggetto l'estensione degli Orientamenti anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari degli stessi (Consultazione).

In particolare, la Nota n. 32 ha inoltre chiarito che i destinatari sono tenuti ad applicare:

- gli Orientamenti qualora adottino nuove soluzioni di adeguata verifica a distanza o rivedano quelle già in uso per l'onboarding di nuovi clienti;
- gli Orientamenti utilizzino, come strumento di identificazione, identità digitali con livello di garanzia almeno significativo, rilasciate nell'ambito del Sistema di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 82/2005 e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché identità digitali o servizi fiduciari qualificati, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (cd. eIDAS), di cui all'art. 19(1)(2) del D.lgs. 231/2007;
- il paragrafo 4.5.2 degli Orientamenti nei limiti previsti dall'art. 30(1) del d.lgs. 231/2007 e dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela.

Gli Orientamenti dell'EBA si applicano a partire dal 2 ottobre 2023.

A decorrere dalla medesima data, il Provvedimento ha disposto l'abrogazione delle seguenti previsioni di cui alle Disposizioni:

- il seguente capoverso contenuto nella sezione VIII, Parte Seconda: "In alternativa a quanto previsto sub a), b), c), l'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell'Allegato 3";
- l'Allegato 3 in materia di Procedura di video-identificazione.

Infine, la Consultazione intende estendere gli Orientamenti anche ai seguenti intermediari vigilati che non rientrano nella nozione di "operatore del settore finanziario" di cui al Regolamento (UE) 1093/2010:

- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB;
- le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB;
- i soggetti eroganti micro-credito;
- Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 15 agosto 2023.

- ✓ [ESTERNALIZZAZIONI: IN GAZZETTA UFFICIALE LE NUOVE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA PER LE SEGNALAZIONI](#)

In data 13 giugno 2023, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le [Istruzioni della Banca d'Italia](#) per la segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati, finalizzate a raccogliere informazioni sui contratti di esternalizzazione degli intermediari vigilati, sui fornitori e subfornitori di servizi, nonché sul tipo di funzioni esternalizzate.

Le Istruzioni forniscono indicazioni per la compilazione annuale della segnalazione. La segnalazione è strutturata per fornire dati sui seguenti elementi:

- Informazioni sul contratto: questo elemento comprende informazioni dettagliate riguardanti il contratto di esternalizzazione, come la durata, i termini di rinnovo e di preavviso, e il costo associato.
- Firmatario del contratto: si richiede di specificare gli intermediari firmatari del contratto di esternalizzazione.
- Utilizzatore del contratto: questo elemento riguarda gli intermediari che utilizzano i servizi forniti dai fornitori esternalizzati.
- Categoria della funzione esternalizzata: è necessario indicare la categoria o tipologia della funzione aziendale esternalizzata, ad esempio, l'area di attività corrispondente.
- Fornitore di servizi: vengono richieste informazioni sul fornitore di servizi esternalizzati, ovvero l'entità o l'azienda responsabile della prestazione dei servizi.

- Funzione essenziale o importante (FEI o FOI): si chiede la valutazione delle funzioni esternalizzate come essenziali o importanti. Si richiede di indicare la motivazione per questa classificazione, nonché informazioni sulla valutazione dei rischi associati, l'organo decisionale coinvolto nella decisione di esternalizzazione, le verifiche di audit effettuate e pianificate, il grado di sostituibilità del fornitore di servizi, e il paese in cui vengono erogati i servizi e conservati i dati.

Il termine per il primo invio dei dati alla Banca d'Italia è fissato entro il 31 dicembre 2023. I dati inviati dagli intermediari in sede di prima applicazione fanno riferimento ai contratti di esternalizzazione in essere alla data del 31 dicembre 2022. Successivamente, la segnalazione avrà ad oggetto i dati al 31 dicembre di ciascun anno e dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ AML: IVASS PONE IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 44 DEL 2019

In data 14 giugno 2023, IVASS ha posto in [Consultazione](#) le modifiche al Regolamento IVASS n. 44/2019 per renderlo pienamente conforme agli Orientamenti dell'EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e compiti del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).

In particolare, le principali modifiche riguardano:

- l'introduzione della definizione di organo con funzione di gestione e l'individuazione dei compiti allo stesso spettanti (in precedenza assegnati essenzialmente all'Alta direzione);
- l'obbligo di nominare un responsabile per l'antiriciclaggio tra i componenti dell'organo amministrativo;
- rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio e il consigliere di cui a punto precedente;
- obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio nei casi in cui l'apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta per legge all'approvazione di un alto dirigente;
- la possibilità di esternalizzare esclusivamente i compiti della funzione antiriciclaggio e non la responsabilità della funzione;
- alcuni requisiti organizzativi a livello di gruppo;

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 14 luglio 2023.